

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MORO, TUPINI, DE LUCA Angelo, ANGELILLI, CINGOLANI, CORBELLINI, GERINI, ROMANO Domenico, RESTAGNO, BATTISTA, CERICA, MICARA e BONADIES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1958

#### Provvedimenti speciali per la Capitale

ONOREVOLI SENATORI. — Durante la II legislatura, una apposita Commissione speciale del Senato della Repubblica esaminava due disegni di legge, n. 1296 d'iniziativa dei senatori Donini, Smith e Massini, e n. 1760, presentato dal Ministro dell'interno, onorevole Tambroni, recanti ambidue norme sull'ordinamento amministrativo e provvedimenti speciali per la Capitale.

La Commissione speciale accogliendo in parte i due disegni di legge, in parte emendandoli o integrandoli, provvedeva a redigere un suo testo che veniva comunicato con una elaborata relazione alla Presidenza del Senato il 19 febbraio 1958.

Purtroppo l'anticipato scioglimento della legislatura impediva al Senato di affrontare l'esame e il dibattito in Aula dei disegni di legge sicchè l'antico problema della legge speciale per la Capitale — problema che da ottantasette anni si agita davanti al Parlamento — restava nuovamente accantonato.

Convinti che il Senato della Repubblica non possa ulteriormente procrastinare la soluzione dei gravi problemi che agitano la

vita amministrativa della Capitale e debba dare al più presto al Comune di Roma quel nuovo ordinamento che ad esso compete proprio per essere il comune della Capitale; ed al fine di mettere la nostra Assemblea in condizioni di riprendere l'iter legislativo del provvedimento, con la maggiore sollecitudine possibile, i proponenti ripresentano con questo disegno di legge nella sua integrità, il testo dei *Provvedimenti speciali per la Capitale* già elaborato dalla Commissione speciale.

I proponenti non hanno voluto apportare modifiche ed emendamenti al testo, per un doveroso riguardo verso la Commissione speciale che elaborò e definì il testo in questione; in secondo luogo perchè ritengono che nelle sue linee di massima il testo risponda alle necessità della Capitale.

Tuttavia i proponenti si riservano di formulare sia in sede referente che legislativa gli eventuali emendamenti che essi riterranno opportuno di raccomandare per essere inseriti in quella che dovrà finalmente essere la legge speciale per Roma Capitale d'Italia.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## TITOLO I

## ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

## CAPO I

## DEL CONSIGLIO COMUNALE.

## Art. 1.

*(Attribuzioni del Consiglio comunale).*

Il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

- 1) alla organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali;
- 2) alla nomina, alla sospensione e al licenziamento dei capi di ripartizione;
- 3) al bilancio preventivo ed al conto consuntivo;
- 4) alle spese che impegnano il bilancio per oltre cinque anni o che superano l'importo di lire 50 milioni, computandosi in tale importo ogni contratto che si riferisca allo stesso oggetto;
- 5) allo storno dei fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce a spese facoltative, ed alle nuove o maggiori spese alle quali non possa provvedersi con imputazione al fondo per le spese impreviste o con prelevamenti dal fondo di riserva;
- 6) all'accettazione di lasciti e donazioni il cui valore ecceda lire 50 milioni;
- 7) agli acquisti, alle alienazioni, alle concessioni ed ai contratti in genere, quando il valore di ciascuno degli atti menzionati superi l'importo di lire 50 milioni;
- 8) alle azioni da promuovere in giudizio — escluse quelle possessorie e quelle dinanzi agli organi di giustizia amministrativa — ed alle transazioni, sempre che il loro valore superi l'importo di lire 50 milioni;

9) all'assunzione di prestiti;

10) agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio del Comune, alla natura degli investimenti fruttiferi ed alle affrancazioni di rendite e di censi passivi, sempre che si tratti di valore eccedente lire 50 milioni;

11) ai regolamenti comunali ed a quelli concernenti le istituzioni che appartengono al Comune;

12) al piano regolatore del Comune;

13) ai lavori pubblici di interesse comunale ed al concorso del Comune nell'esecuzione di opere pubbliche quando l'importo del lavoro o del contributo comunale ecceda lire 50 milioni;

14) ai tributi comunali;

15) alla costituzione di consorzi;

16) all'assunzione diretta di pubblici servizi;

17) ed in generale, a tutti gli affari che siano espressamente attribuiti dalla legge al Comune e che non sono commessi alla competenza della Giunta o del Sindaco.

Spetta al Consiglio comunale di vigilare sulle istituzioni a pro della generalità degli abitanti del Comune e delle frazioni, alle quali non siano applicabili le norme sugli istituti di assistenza e beneficenza. Ove le istituzioni suddette non abbiano una propria amministrazione, questa spetta al Consiglio comunale.

Avverso le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa.

## Art. 2.

*(Convocazione del Consiglio).*

Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; però nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervenga un numero di consiglieri non inferiore a 32. L'avviso

per la seconda convocazione può essere contenuto in quello diramato per la prima.

Il Consiglio, però, non può deliberare in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione, se non ne sia stato dato avviso a tutti i consiglieri nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 125 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

#### Art. 3.

*(Intervento di Consiglieri e maggioranza di voti in casi speciali).*

In ordine ai seguenti oggetti il Consiglio comunale delibera con il numero di consiglieri e con la maggioranza di voti appreso specificati:

1) nomina dei revisori dei conti e dei componenti la Commissione per la revisione delle liste elettorali, con l'intervento della metà dei consiglieri in carica.

2) contrattazione di prestiti e, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 190 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, deliberazioni di spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;

3) elezione del Sindaco, con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi terzo e successivo, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, modificato con legge 22 marzo 1952, n. 173;

4) revoca del Sindaco, su proposta motivata per iscritto di un terzo almeno dei consiglieri in carica e con il voto di almeno due terzi dei consiglieri in carica;

5) revoca della Giunta e degli Assessori, con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei medesimi;

6) assunzione in gestione diretta di pubblici servizi e conduzione in economia di servizi, ai sensi degli articoli 10 e 15 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;

7) scioglimento della Commissione amministratrice delle aziende municipalizzate, su proposta motivata di un terzo almeno dei consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente n. 7) e di quelle concernenti la nomina per chiamata diretta del direttore delle aziende municipalizzate valgono le norme di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

#### Art. 4.

*(Numero dei Consiglieri comunali).*

Il numero dei componenti il Consiglio comunale di Roma è elevato a 100.

### CAPO II

#### DELLE COMMISSIONI IN SEDE DELIBERANTE

#### Art. 5.

*(Competenza).*

Il Sindaco può deferire, dandone comunicazione al Consiglio comunale, gli oggetti indicati nell'articolo 1, numeri 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 13), 15), 17), alla deliberazione di Commissioni permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari, e con competenza distinta per materia.

Tuttavia il provvedimento fino al momento della sua approvazione definitiva, è rimesso al Consiglio comunale, se un quinto dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione richiedano che esso sia discusso e approvato dal Consiglio oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

#### Art. 6.

*(Commissioni speciali).*

Il Consiglio comunale può sempre stabilire la nomina di Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni.

## Art. 7.

*(Numero delle Commissioni).*

Il Regolamento del Comune stabilisce le norme sulla composizione e funzionamento delle Commissioni permanenti, le quali non debbono essere superiori ad otto.

## CAPO III.

## DELLA GIUNTA.

## Art. 8.

*(Attribuzioni).*

La Giunta municipale:

1) nomina gli impiegati ed i salariati del Comune e adotta nei loro riguardi ogni altro provvedimento previsto dalla legge o dai regolamenti salve le disposizioni di cui al n. 2) dell'articolo 1 e al n. 12) dell'articolo 14.

2) delibera lo storno dei fondi da un articolo all'altro di una stessa categoria del bilancio e, salvo quanto previsto dal n. 5) del precedente articolo 1, anche lo storno da una categoria all'altra;

3) delibera l'erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese impreviste, di quelle a calcolo per le spese variabili per servizi in economia e le nuove e maggiori spese alle quali possa provvedersi con prelievo dal fondo di riserva;

4) forma l'elenco dei nuovi accertamenti e delle rettifiche, nonché i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali del Comune;

5) predispone il bilancio preventivo;

6) compie gli studi preparatori degli affari da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;

7) delibera in ordine alle azioni da sostenere in giudizio qualunque ne sia il valore, nonché in ordine alle azioni da promuovere o sostenere davanti agli organi della giustizia amministrativa;

8) delibera intorno agli oggetti di cui ai numeri 6), 7), 8), 9), 10) e 13) dell'articolo 1, sempre quando non si eccedano i va-

lori rispettivamente indicati nello stesso articolo e salvo quanto previsto dal n. 4) dello stesso articolo 1;

9) delibera sulla istituzione ed i cambiamenti delle fiere e dei mercati, nonché in ordine alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

10) provvede alla nomina di collegi e di componenti dei medesimi, devoluta da leggi speciali al Comune;

11) decide definitivamente sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consigliere di circoscrizione in materia di compilazione e aggiornamento dell'elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita;

12) provvede al rimborso all'esattore o al tesoriere delle quote di tasse ed entrate riconosciute inesigibili;

13) provvede all'approvazione dell'elenco delle strade comunali, all'aggiunta ed alla soppressione di strade nell'elenco stesso ed alla manutenzione delle strade vicinali quando gli interessati trascurino di provvedervi entro il termine prefisso con deliberazione del Consigliere di circoscrizione ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 17, n. 15);

14) adotta i provvedimenti relativi alla temporanea sospensione del divieto del lavoro notturno dei fornai ed allo spostamento del giorno di riposo per le botteghe di parucchiere;

15) delibera per delega del Consiglio, sulle materie di cui all'articolo 1, nn. 4), 5), 6), 7), 8), 10), 13) e 15).

Le deliberazioni della Giunta previste nei nn. 8) e 15) del presente articolo sono comunicate al Consiglio nella sua prima successiva adunanza.

## Art. 9.

*(Cambiamenti relativi alle circoscrizioni parrocchiali).*

È inteso il voto della Giunta municipale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto questo sostenga qualche spesa per le medesime.

All'esame della Giunta stessa sono soggetti i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali, quando esse ricevano sussidi dal Comune.

Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame è ammesso il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

#### Art. 10.

*(Deliberazioni di urgenza).*

In caso di assoluta urgenza, la Giunta municipale sotto la propria responsabilità può adottare deliberazioni nelle materie di cui al precedente articolo 1, salvo quelle indicate ai numeri 1), 2), 3), 4), 9), 11), 12) e 16) del medesimo articolo.

Queste deliberazioni sono sottoposte, per la ratifica, al Consiglio comunale nella sua prima successiva adunanza. La mancata inclusione delle deliberazioni stesse nell'ordine del giorno dell'adunanza predetta ne comporta la immediata decadenza dalla data per la quale l'adunanza è indetta.

Rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo sino al momento della decadenza o della deliberazione del Consiglio che ne nega la ratifica.

#### Art. 11.

*(Responsabilità della Giunta).*

La Giunta municipale è responsabile di fronte al Consiglio.

I singoli assessori o la Giunta nel suo complesso possono essere revocati dall'ufficio, su proposta motivata, sottoscritta da almeno due terzi dei membri in carica del Consiglio.

Il Consiglio non può pronunciarsi prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario della proposta agli interessati.

#### CAPO IV.

#### IL SINDACO.

#### Art. 12.

*(Giuramento ed annullamento della nomina nei casi di ineleggibilità).*

Il Sindaco, prima di entrare in funzione, presta giuramento dinanzi al Ministro dell'interno, a norma di legge.

Un esemplare del processo verbale della nomina del Sindaco è trasmesso, entro otto giorni al Ministro dell'interno il quale, con decreto motivato, annulla la nomina del Sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge.

Contro il decreto del Ministro, entro 15 giorni dalla comunicazione, il Consiglio comunale o l'eletto possono ricorrere al Consiglio di Stato.

#### Art. 13.

*(Revoca, sospensione e decadenza).*

Sono devoluti al Ministro dell'interno tutti i poteri attribuiti dalle vigenti norme di legge al Prefetto in materia di revoca, sospensione e pronuncia di decadenza dalla carica di Sindaco di Roma.

Contro il provvedimento del Ministro è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

#### Art. 14.

*(Attribuzioni).*

Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

1) fissa, sentita la Giunta municipale, la data delle adunanze del Consiglio e predispone l'ordine del giorno di esse;

2) dispone la convocazione del Consiglio e lo presiede;

3) convoca e presiede la Giunta municipale;

4) distribuisce fra gli assessori gli affari sui quali la Giunta è chiamata a deliberare;

5) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, al quale può anche delegare la firma dei provvedimenti relativi;

6) adotta i provvedimenti di mera esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale già perfezionate;

7) assiste agli incanti, personalmente o per mezzo di altro membro della Giunta municipale da lui delegato, conclude e stipula i contratti;

8) promuove e sostiene le azioni possessorie e rappresenta il Comune in giudizio;

9) promuove gli atti conservativi dei diritti del Comune;

10) provvede alla osservanza dei regolamenti;

11) sovrintende a tutti gli uffici ed i servizi comunali ed ha facoltà di disporre ispezioni e inchieste, provocando dalla Giunta i provvedimenti che siano ritenuti opportuni;

12) salvo quanto disposto dall'articolo 1, n. 2, può sospendere gli impiegati ed i salariati del Comune riferendone al Consiglio od alla Giunta, secondo le rispettive competenze, nella prima adunanza successiva al provvedimento di sospensione;

13) provvede alle concessioni previste dalle leggi ed a quelle previste dai regolamenti comunali per le quali esista preordinata tariffa;

14) esamina il conto dell'economista relativo alle spese fatte con mandati di anticipazione;

15) determina l'orario durante il quale l'ufficio comunale rimane aperto al pubblico;

16) verifica ed approva la liquidazione dei diritti di segreteria spettanti al segretario e dei diritti spettanti all'ufficiale sanitario a norma delle vigenti disposizioni;

17) fissa, a norma delle disposizioni vigenti, le tariffe delle vetture di piazza, dei natanti e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

18) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle strade comunali deliberato dalla Giunta municipale;

19) provvede alla compilazione dello stato degli utenti di pesi e misure;

20) ed, in generale, provvede a tutti gli affari che siano attribuiti al Sindaco dalla legge.

## CAPO V.

### DELLE CIRCOSCRIZIONI

#### Art. 15.

*(Ripartizione del Comune in Circoscrizioni).*

Il comune di Roma è ripartito in circoscrizioni, il cui numero non sarà in ogni caso inferiore a 16.

#### Art. 16.

*(Nomina del Consigliere della Circoscrizione)*

A ciascuna Circoscrizione è preposto un Consigliere comunale, nominato dal Sindaco.

#### Art. 17.

*(Attribuzioni del Consigliere quale capo della Circoscrizione).*

Il Consigliere comunale, nell'ambito della Circoscrizione cui è preposto, in armonia con le direttive e nei limiti dei provvedimenti del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco, ha le seguenti attribuzioni:

1) sovrintende agli uffici e servizi della Circoscrizione ed ha facoltà di proporre alla Giunta ispezioni ed inchieste;

2) sovrintende alla polizia urbana, edilizia, di sanità ed annonaria;

3) vigila sulla osservanza dei regolamenti e segnala agli organi centrali le necessità inerenti alla organizzazione e al funzionamento dei servizi pubblici;

4) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale nonché delle ordinanze del Sindaco;

5) rilascia attestati di notorietà, certificati di buona condotta, certificati di povertà e compie gli altri atti consimili attribuiti all'Amministrazione comunale e non riservati alla competenza della Giunta;

6) compila ed aggiorna, sentiti i medici condotti, l'elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita;

7) vigila sull'attività di assistenza e di beneficenza pubblica;

8) vigila sulle scuole materne, i doposcuola, sulle colonie estive, sulla refezione scolastica e propone agli organi centrali le iniziative inerenti a tali attività;

9) rilascia le autorizzazioni di polizia previste da regolamenti comunali;

10) esprime parere sul rilascio delle licenze di commercio e sulle concessioni per le quali non esiste preordinata tariffa;

11) esprime parere su problemi di carattere locale;

12) segnala le necessità della zona in materia di lavori pubblici e di servizi pubblici;

13) sovrintende alla manutenzione e all'incremento dei parchi, ville e giardini;

14) formula le proposte per la costituzione di consorzi di strade vicinali;

15) ingiunge agli interessati l'esecuzione dei lavori per la manutenzione di strade vicinali, prefiggendo il termine per l'adempimento.

16) Può intervenire, su invito del Sindaco, senza voto deliberativo, alle riunioni della Giunta nelle quali siano trattate questioni che riguardino particolarmente materie di interesse della Circoscrizione.

È inoltre in facoltà del Sindaco di delegare al Consigliere della Circoscrizione lo svolgimento, nell'ambito della medesima, dei compiti di cui ai numeri 6), 8), 9), 10) e 13) dell'articolo 14 della presente legge.

#### Art. 18.

*(Attribuzioni del Consigliere della circoscrizione quale ufficiale del Governo).*

Il Consigliere comunale, nell'ambito della circoscrizione cui è preposto, è, su delega del Sindaco, ufficiale del Governo, incaricato, sotto la direzione delle autorità superiori:

1) della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;

2) di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3) di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4) di vigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;

5) di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6) di informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

7) ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

#### Art. 19.

*(Provvedimenti contingibili ed urgenti).*

Il Consigliere della Circoscrizione adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica e fa eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

La nota di tali spese è resa esecutoria in ogni caso dal Sindaco, udito l'interessato, ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Contro i provvedimenti del Consigliere di circoscrizione è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

## Art. 20.

*(Giuramento).*

Il Consigliere della circoscrizione, prima di entrare in funzione, presta giuramento dinanzi al Sindaco.

## Art. 21.

*(Permanenza in carica).*

Il Consigliere della circoscrizione rimane in carica, salvo revoca, finchè dura in carica il Sindaco che lo ha nominato.

## CAPO VI.

DISPOSIZIONI COMUNI AL CONSIGLIO, ALLE COMMISSIONI, ALLA GIUNTA, AL SINDACO E AL CONSIGLIERE DELLA CIRCOSCRIZIONE

## Art. 22.

*(Pubblicazione nell'albo pretorio)*

Salvo che siano prescritte dalle leggi particolari forme e termini, le deliberazioni del Consiglio, delle Commissioni e della Giunta, nonchè i provvedimenti del Sindaco di cui ai numeri 6), 13), 17) e 19) dell'articolo 14, e quelli del Consigliere della circoscrizione di cui al numero 6) dell'articolo 17 ed all'ultimo comma dell'articolo stesso limitatamente al richiamato numero 13), sono pubblicate all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

## Art. 23.

*(Surrogazione del Sindaco, della Giunta e dei Consiglieri di circoscrizione).*

Qualora nel corso del quadriennio si renda necessario procedere alla surrogazione del Sindaco, della Giunta municipale o di alcuno degli assessori, il Consiglio vi provvede nella prima seduta successiva al verificarsi della vacanza.

Alla surrogazione del Consigliere della circoscrizione provvede il Sindaco appena si è verificata la vacanza.

## CAPO VII

## DEL CONTROLLO SUGLI ATTI

## Art. 24.

*(Controllo di legittimità)*

Il controllo di legittimità sulle deliberazioni dell'Amministrazione comunale spetta al Ministro dell'interno, il quale può delegarne l'esercizio al Direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno.

## Art. 25.

*(Invio di copia delle deliberazioni al Ministero dell'interno)*

Entro otto giorni dalla data dell'atto, il Sindaco trasmette al Ministero dell'interno copia del verbale di ciascuna deliberazione dell'amministrazione comunale, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati e divenuti esecutivi ai sensi di legge.

Il mancato invio al Ministero entro il termine suddetto comporta la decadenza delle deliberazioni stesse.

## Art. 26.

*(Annullamento per illegittimità)*

Entro dieci giorni dal ricevimento, il Ministro, con provvedimento motivato, pronuncia l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime. Qualora, prima della scadenza dei dieci giorni, egli chieda al Comune chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine suddetto rimane sospeso. In tal caso le deliberazioni divengono esecutive qualora, entro dieci giorni dal ricevimento delle deduzioni dell'amministrazione comunale, il Ministro non ne pronunci l'annullamento.

Qualora il Ministro deleghi le sue attribuzioni al funzionario di cui all'articolo 24 i provvedimenti da questo adottati sono definitivi.



## Art. 27.

*(Esecutività delle deliberazioni di urgenza)*

In caso d'urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta, salvo quelle soggette a controllo di merito, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso dalla metà più uno dei membri in carica dell'organo deliberante.

Le deliberazioni, di cui al precedente comma, si intendono decadute qualora il Comune, invitato a fornire chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, non ottemperi alla richiesta nel termine stabilito dal Ministro.

## Art. 28.

*(Commissione competente per il controllo di merito)*

Il controllo di merito è esercitato da una Commissione composta come appresso:

- a) da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, che la presiede;
- b) da un Consigliere di Stato;
- c) da un Consigliere della Corte dei conti;
- d) da un funzionario designato dal rispettivo Ministro, per ciascuno dei Ministeri per l'interno, per le finanze e per il tesoro.

I funzionari di cui alla lettera d) debbono avere qualifica non inferiore ad ispettore generale.

I membri della Commissione sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, durano in carica per un periodo di quattro anni e decadono di diritto con lo scioglimento del Consiglio comunale, pur rimanendo in carica fino alla nomina dei successori.

La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione si richiede l'intervento di almeno quattro Commissari. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

## Art. 29.

*(Controllo di merito)*

La Commissione prevista dall'articolo 28 della presente legge, ove riscontri un vizio di merito nella deliberazione può, entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, invitare con ordinanza motivata il Consiglio comunale a riprenderla in esame. Decorso tale termine la deliberazione diventa esecutiva. Il termine è raddoppiato se il controllo verte sulle deliberazioni di cui ai numeri 3), 11) e 16) dell'articolo 1, ovvero quando sia prescritto dalla legge il parere di organi individuali. Il termine rimane sospeso ove l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio al Comune.

Ove il Consiglio comunale confermi senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dall'organo di controllo ai sensi del primo comma del presente articolo, la deliberazione diventa esecutiva dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all'albo pretorio e l'invio della deliberazione stessa all'organo di controllo, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data della deliberazione. Resta salva la potestà di annullamento a norma dell'articolo 26 della presente legge.

## Art. 30.

*(Deliberazioni soggette a controllo di merito)*

Sono sottoposte al controllo di merito della Commissione prevista all'articolo 28 le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

- 1) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;
- 2) azioni da promuovere in giudizio, escluse quelle dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, e transazioni sempre che il loro valore superi l'importo di lire 50 milioni;
- 3) acquisti di azioni industriali;

4) impieghi di denaro eccedenti nell'anno il valore indicato al precedente numero 2, quando non siano diretti ad acquisti di stabili, a mutui con ipoteca, a depositi presso istituti di credito autorizzati dalla legge e ad acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

5) alienazione di beni mobili ed immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, nonchè le concessioni, quando il valore dell'atto superi l'importo di lire 50 milioni, e costituzione di servitù e di enfiteusi, quando il valore del fondo superi l'importo di lire 125 milioni;

6) assunzione di prestiti;

7) locazioni e conduzioni per oltre 12 anni, quando l'importo annuale della locazione o conduzione superi la somma di lire 50 milioni;

8) assunzione diretta di pubblici servizi o liquidazione delle aziende municipalizzate già esistenti;

9) regolamenti comunali e delle aziende municipalizzate;

10) deliberazione di scioglimento dei corpi organizzati;

11) accettazione e rifiuto di lasciti o donazioni, il cui valore ecceda l'importo di lire 50 milioni;

12) indennità di carica al Sindaco ed agli assessori;

13) cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e la costruzione delle medesime;

14) creazione di istituzioni pubbliche a spese del Comune;

15) altre materie per le quali dalla legge sia prescritto il controllo di merito da parte della Giunta provinciale amministrativa o di altri organi tutori locali, fatta eccezione per il bilancio di previsione, sul quale i controlli sono disciplinati dall'articolo 39.

#### Art. 31.

(Commissione consultiva)

Presso il Ministero dell'interno è istituita una Commissione consultiva composta come appresso:

a) da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a Prefetto, che la presiede;

b) da tre funzionari con qualifica non inferiore ad Ispettore generale, rispettivamente designati dai Ministri del tesoro, delle finanze e della sanità.

c) da due funzionari con qualifica non inferiore ad Ispettore generale, designati dal Ministro dei lavori pubblici, uno dei quali appartenente alla sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) dal dirigente dell'Ufficio per gli affari del comune di Roma presso il Ministero dell'interno;

e) dal dirigente della divisione per i servizi della finanza locale presso il Ministero dell'interno;

f) da due membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio comunale e scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica;

g) da un rappresentante di ciascuna amministrazione interessata o dall'organo individuale di cui sia prescritto dalla legge il parere in ordine alle deliberazioni da prendersi in esame.

I membri suindicati intervengono, su invito del competente ufficio del Ministero dell'interno, esclusivamente per l'esame di deliberazioni concernenti materia di competenza delle rispettive amministrazioni.

I membri di cui alla lettera f) esercitano le funzioni per un periodo di quattro anni e decadono di diritto con lo scioglimento del Consiglio comunale, pur rimanendo in carica fino alla nomina dei successori.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario

della amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a Consigliere di 1<sup>a</sup> Classe.

La Commissione di cui al presente articolo è nominata con decreto del Ministro dell'interno.

Non possono essere designati a far parte della Commissione consultiva ai sensi della lettera f) del presente articolo:

1) i membri del Consiglio comunale delle Commissioni amministrative delle aziende speciali del Comune, nonchè i loro parenti sino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado;

2) coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità per la elezione a Consigliere comunale.

#### Art. 32.

*(Compiti della Commissione consultiva)*

La Commissione di cui all'articolo precedente deve esprimere parere sulle deliberazioni la cui approvazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è attribuita al Ministro dell'interno, col parere o concerto con altre amministrazioni statali, eccettuate le deliberazioni concernenti il bilancio, i mutui e i tributi.

Il parere della Commissione sostituisce quello di altre amministrazioni statali o il concerto con le medesime e il parere degli organi individuali.

Qualora siano previsti dalla legge pareri di speciali organi collegiali, la Commissione si pronuncia sentiti detti organi.

Il Ministro dell'interno può richiedere il parere della Commissione su ogni altra deliberazione.

#### Art. 33.

*(Termini per i controlli di merito demandati ad Amministrazioni centrali dello Stato).*

Salvi i termini e la procedura previsti dalle leggi per i pareri di organi collegiali, nell'approvazione delle deliberazioni demandate ad amministrazioni centrali dello Stato, diverse da quella dell'interno, si osservano la procedura ed i termini stabiliti nel precedente articolo 29.

#### Art. 34.

*(Controlli relativi al piano regolatore e al regolamento edilizio).*

In ordine alle deliberazioni concernenti il piano regolatore e il regolamento edilizio, rimangono fermi i poteri del Ministro dei lavori pubblici, nonchè la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

#### Art. 35.

*(Controlli relativi alle aziende municipalizzate)*

Nei confronti del comune di Roma, i poteri attribuiti al Prefetto e alla Giunta provinciale amministrativa, dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 1578, in materia di aziende municipalizzate, sono devoluti agli organi di cui agli articoli 24 e 28.

#### Art. 36.

*(Adempimenti esecutivi e compiti di segreteria)*

L'Ufficio per gli affari del comune di Roma, presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile, provvede a tutti gli adempimenti relativi al servizio dei controlli di vigilanza e di tutela sul Comune e assolve i compiti di segreteria delle Commissioni di cui agli articoli 28 e 31.

### CAPO VIII.

#### DELLA FINANZA E CONTABILITA'

#### Art. 37.

*(Norme applicabili in materia di tributi).*

Salvo quanto prescritto dal precedente articolo 30, n. 15), restano ferme, per l'applicazione dei tributi e per la relativa vigilanza, le disposizioni del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte, quelle del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifica-

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni ed aggiunte, quelle del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, nonché qualsiasi altra disposizione di leggi e regolamenti generali in materia.

## Art. 38.

(*Forme dei contratti*).

I contratti del comune di Roma che riguardano alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere sono, di regola, preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

È consentito di provvedere mediante licitazione privata:

1) quando il valore complessivo e giustificato del contratto non ecceda le lire 50 milioni;

2) quando la spesa non superi annualmente le lire 10 milioni e il Comune non resti obbligato oltre cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) quando, trattandosi di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, il canone complessivo non superi le lire 50 milioni e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Si può anche procedere alla trattativa privata quando il valore complessivo dei contratti non ecceda la metà delle cifre suindicate.

Anche all'infuori dei casi previsti dal comma secondo, il Consiglio comunale può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per il Comune.

Il Consiglio comunale può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano comprovate circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza.

## Art. 39.

(*Bilancio di previsione*).

Il bilancio di previsione deve essere deliberato entro il quindici ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Trascorso detto termine, la compilazione del bilancio è deferita al Ministro dell'interno che vi provvede mediante commissario.

Le deliberazioni del Consiglio comunale concernenti il bilancio sono pubblicate in copia nell'albo pretorio per otto giorni. Durante lo stesso termine il bilancio deve essere depositato nella segreteria del Comune a disposizione del pubblico.

Il bilancio è approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quelli delle finanze e del tesoro.

Col decreto di approvazione del bilancio si provvede anche sui ricorsi e sulle opposizioni al bilancio stesso.

Al Ministro dell'interno di concerto con quelli delle finanze e del tesoro sono demandate le attribuzioni di cui agli articoli 320 e 332 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonché la determinazione della percentuale delle spese facoltative, anche in deroga al disposto dell'articolo 314 del cennato testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 28 aprile 1951, n. 346.

## Art. 40.

(*Conto consuntivo; termini e sanzioni*).

Il tesoriere è tenuto a rendere il conto entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non sia presentato entro il termine suddetto, la Giunta municipale ne dispone la compilazione d'ufficio, a spese del tesoriere, al quale, inoltre, applica una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 10 mila a lire 100 mila, il cui ammontare è devoluto a favore dell'Ente comunale di assistenza.

Ove la Giunta municipale non provveda, il Ministro dell'interno fa compilare d'ufficio il conto, con le modalità di cui al comma precedente, ed applica le sanzioni suaccennate.

Il conto del tesoriere, completato, a cura dell'ufficio comunale, con la indicazione dei residui e con il conto patrimoniale, è sotto-

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

posto dal Sindaco, entro un mese dalla sua presentazione, all'esame dei revisori. Tale esame deve essere effettuato nel termine di due mesi, decorso il quale il conto è comunque sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale.

## Art. 41.

*(Conto consuntivo; deliberazioni del Consiglio comunale, pubblicità, ricorsi).*

Il Consiglio comunale delibera sul conto entro il 31 ottobre successivo alla chiusura dell'esercizio.

La deliberazione del Consiglio è notificata, entro quindici giorni, per mezzo del messo comunale, al tesoriere in quanto porti variazioni nel carico o nel discarico, con invito a prendere cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria del Comune, del conto e di tutti i documenti che ad esso si riferiscono.

Contemporaneamente alla notifica di cui al comma precedente, il Sindaco, con avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del Comune, dà notizia al pubblico dell'avvenuta deliberazione del conto e del deposito di esso, con tutti gli elementi che vi si riferiscono, nell'ufficio di segreteria.

Il tesoriere e gli amministratori, nonché qualsiasi cittadino, possono, nel termine di 30 giorni rispettivamente dalla notifica o dall'affissione, presentare per iscritto e senza spese, deduzioni, osservazioni, reclami.

## Art. 42.

*(Conto consuntivo; controlli di legittimità e di merito).*

Scaduti i termini indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente, il conto, con i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa e con le deduzioni, osservazioni, reclami eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessuna deduzione, osservazione o reclamo venne presentato nei termini prescritti, è trasmesso dal Sindaco al Ministro dell'interno,

per l'esame di legittimità e alla Commissione di controllo per l'esame di merito.

Il decreto ministeriale e il provvedimento della Commissione di controllo che approva il conto consuntivo sono notificati e pubblicati a cura del Sindaco, nei modi e nei termini stabiliti nel terzo comma dell'articolo precedente. Contro di essi è ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte degli interessati, del Sindaco nonché di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbiano previamente proposto reclamo a' termini dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

## CAPO IX.

## DEI LAVORI PUBBLICI.

## Art. 43.

*(Progetti urbanistici e questioni relativi al piano regolatore)*

Rimane ferma l'istituzione della Commissione speciale prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito in legge con modificazioni con la legge 24 marzo 1932, n. 355. Detta Commissione esprime pareri in materia di progetti e di questioni urbanistiche relativi al piano regolatore di Roma.

In ogni altro caso si applicano le disposizioni contenute nella legge 17 agosto 1942, n. 1150.

## Art. 44.

*(Progetti di opere pubbliche del Comune).*

Le opere pubbliche del Comune si eseguono in base a progetti compilati dai competenti Uffici tecnici.

Quando la speciale natura delle opere o particolari motivi di urgenza lo rendano necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e l'esecuzione dell'opera.

I progetti di massima ed esecutivi anche se di stralcio di opere pubbliche del Comune, di importo superiore a lire 300 milioni, devono riportare il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I progetti di massima ed esecutivi anche se di stralcio di opere pubbliche, d'importo compreso tra lire 50 milioni e lire 300 milioni, devono riportare il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche regionale del Lazio.

È valido il parere del predetto Comitato anche quando sia presente il numero ridotto di membri previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, allorchè il Comitato stesso deve esaminare i seguenti argomenti:

a) progetti esecutivi di opere pubbliche comunali da eseguire col concorso dello Stato, d'importo eccedente lire 50 milioni e che non superi 150 milioni quando all'appalto dei lavori s'intenda provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata; ovvero d'importo eccedente lire 50 milioni e che non superi lire 75 milioni quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia;

b) progetti esecutivi d'importo eccedente lire 50 milioni e che non superi lire 150 milioni di opere per la cui esecuzione sia chiesta la concessione a termini di legge di contribuzione dello Stato o per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

c) determinazione di nuovi prezzi che non importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale;

d) concessioni di proroghe eccedenti i 30 giorni e che non superino 90 giorni dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori.

## CAPO X.

### PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE DEL BACINO IMBRIFERO DEL TEVERE.

#### Art. 45.

*(Utilizzazione delle acque ad uso potabile, irriguo e di produzione di energia elettrica)*

La utilizzazione ad uso potabile, irriguo e di produzione di energia elettrica delle acque disponibili del bacino del Tevere e dei suoi affluenti è riservata a favore della capitale e delle popolazioni del bacino imbrifero suddetto.

Ai fini del precedente comma, non sono disponibili: a) le acque per le quali sia già intervenuto provvedimento di concessione; b) le acque per le quali sia stata presentata domanda di concessione su cui, precedentemente alla data del 1° ottobre 1957, il Consiglio superiore dei lavori pubblici si sia già pronunciato favorevolmente; c) le acque suscettibili di essere utilizzate per incrementare o la potenza o la produzione o la possibilità di regolazione di impianti idroelettrici in atto, in virtù di concessioni assentite anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purchè le domande di potenziamento degli impianti siano state presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; d) le acque destinate al reintegro, mediante costruzione d'invasi, di acque prelevate o da prelevarsi a scopo potabile ed igienico.

Il Comune di Roma, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà presentare al Ministero dei lavori pubblici, sotto pena di decadenza della riserva, un piano generale di utilizzazione delle acque disponibili del bacino del Tevere e dei suoi affluenti per scopi potabili, irrigui e di produzione di energia elettrica, coordinando le necessità presenti e future della Capitale con quelle degli altri Comuni rivieraschi e del bacino imbrifero.

Il piano sarà redatto sentita una Commissione nominata dal Ministro dei lavori pub-

blici e composta, oltre che dal Sindaco di Roma, che la presiederà, dai rappresentanti di ognuna delle Camere di commercio delle provincie ricadenti nel bacino del Tevere e dei suoi affluenti e da tre Sindaci designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Il piano generale di utilizzazione delle acque disponibili di cui al presente articolo sarà approvato dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le acque riconosciute dal piano generale necessarie per il soddisfacimento dei bisogni della Capitale e degli altri Comuni del bacino imbrifero saranno concesse con decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, previa istruttoria abbreviata ai sensi della legge 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni interessati decadranno dal diritto alla concessione qualora non diano inizio alle opere entro quattro anni dalla data del relativo decreto.

L'energia elettrica che sarà sviluppata con le concessioni di cui al presente articolo deve essere riservata unicamente a favore del Comune di Roma e dei Comuni ricadenti nel bacino imbrifero del Tevere e dei suoi affluenti.

## CAPO XI.

### DELL'IGIENE E SANITÀ.

#### Art. 46.

*(Attribuzioni  
deferite al Ministro della sanità)*

Nel territorio del comune di Roma sono esercitate dal Ministro della sanità le attribuzioni demandate al Prefetto o alla Giunta provinciale amministrativa dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte, in materia di:

1) sanitari condotti, di cui agli articoli 67, 75 e 79;

2) acqua potabile, di cui all'articolo 248;

3) regolamenti locali d'igiene e sanità, di cui all'articolo 345;

4) ricorsi gerarchici contro i provvedimenti in materia sanitaria adottati dal Sindaco, di cui all'articolo 357;

5) regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;

6) repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 1361;

7) vigilanza sanitaria sulle carni, di cui al regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

8) disciplina igienica delle produzioni e dei commerci delle acque gassose, di cui al regio decreto 29 ottobre 1931, n. 1601;

9) tutela igienica del baliatico, di cui al decreto ministeriale 6 novembre 1919;

10) polizia mortuaria, di cui agli articoli 74, 78 e 85 del regio decreto 31 dicembre 1942, n. 1880, e 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

11) raccolto, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui alla legge 20 marzo 1941, n. 366, e successive aggiunte e modificazioni.

Sono altresì esercitate dal Ministro della sanità le attribuzioni del Ministro dell'interno e del Prefetto di cui:

12) all'articolo 2 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1982, modificato dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, concernente la disciplina nei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.

13) all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, modificato dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 449, concernente la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce.

## Art. 47.

*(Attribuzioni deferite alla Giunta municipale ed al Sindaco).*

Nel territorio del comune di Roma sono devolute all'Amministrazione comunale le attribuzioni demandate al Prefetto, a' termini del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive aggiunte e modificazioni, in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale sanitario e tecnico-sanitario comunale.

I relativi provvedimenti sono adottati dalla Giunta municipale o dal Sindaco, secondo le rispettive competenze, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 8 e 14 della presente legge.

## Art. 48.

*(Concorsi per il reclutamento del personale sanitario del Comune e assegnazione delle sedi).*

In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dal Regolamento dei concorsi a posti di sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni, i concorsi pubblici per il reclutamento del personale sanitario condotto e tecnico-sanitario comunale, di qualsiasi ordine e grado, sono indetti dal Comune, che provvede alla nomina delle Commissioni giudicatrici e ne cura lo svolgimento secondo le norme contenute nel proprio Regolamento.

La designazione delle sedi prescelte da parte dei medici condotti, dei veterinari e delle ostetriche partecipanti ai concorsi è fatta dagli interessati all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito, secondo l'ordine di preferenza determinato dalla graduatoria stessa.

Il trasferimento dalle condotte rurali a quelle urbano-periferiche ed urbane vacanti ha luogo in esito a concorsi interni apposi-

tamente indetti, giusta le norme contenute nel Regolamento comunale.

## Art. 49.

*(Procedura per l'assunzione dell'ufficiale sanitario).*

Nulla è innovato per quanto concerne la procedura dei concorsi, la nomina e lo stato giuridico riguardanti l'ufficiale sanitario.

## Art. 50.

*(Laboratori comunali d'igiene e profilassi).*

In deroga a quanto prescritto dall'articolo 82 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, i laboratori d'igiene e profilassi istituiti presso l'ufficio d'igiene di Roma, hanno competenza nei limiti del territorio comunale e ad essi sovrintende l'ufficiale sanitario del Comune.

Finchè non verrà provveduto da parte dell'Amministrazione provinciale di Roma ad impiantare un laboratorio di igiene e profilassi per i Comuni della Provincia, provvederà il laboratorio di cui al primo comma del presente articolo.

La spesa per il funzionamento dei laboratori di cui al primo comma è considerata obbligatoria ed il Comune è esonerato dal corrispondere alla Provincia il contributo previsto dall'ultimo comma del citato articolo 82 del testo unico delle leggi sanitarie.

## Art. 51.

*(Materie sottoposte al controllo del Consiglio superiore di sanità).*

Fermo rimanendo il disposto dell'articolo 17, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sul decentramento del Ministero dei lavori pubblici, sono sottoposti al Consiglio superiore di sanità i progetti della costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi ed opere igieniche



di ogni genere predisposti dal comune di Roma, anche se da eseguirsi col concorso dello Stato, di importo superiore a lire 300 milioni.

Sono, altresì, sottoposte al Consiglio superiore di sanità, le opere igieniche interessanti più Provincie, qualunque ne sia l'importo.

### CAPO XIII.

#### DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI.

##### Art. 52.

*(Destinazione delle cose mobili rinvenute in località appartenenti al demanio o al patrimonio del Comune).*

Ferme restando le vigenti disposizioni sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, il Ministero della pubblica istruzione consente il deposito perpetuo, nei musei e nelle raccolte del comune di Roma, delle cose mobili — soggette alle disposizioni medesime ed in base ad esse appartenenti allo Stato — rinvenute in località appartenenti al demanio o al patrimonio comunale.

Parimenti in deposito perpetuo sono concesse le cose di interesse artistico o storico, di pertinenza dello Stato, dovunque rinvenute, inerenti alle origini, alla storia e allo sviluppo del Campidoglio, delle mura e porte urbane e dei monumenti in genere conservati dal Comune.

Qualora dette cose siano ritenute necessarie per l'incremento o la valorizzazione delle raccolte statali esistenti in Roma, si procederà ad uno scambio con altre cose che interessino le collezioni e i monumenti del Comune.

Nei casi di cui al primo e al secondo comma il Comune rinuncia ad ogni diritto ad esso spettante sugli oggetti rinvenuti, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e provvede a proprie spese alla liquidazione del premio spettante al rinvenitore e ad altri, in base alla legge stessa.

## TITOLO II

### PROVVEDIMENTI IN MATERIA FINANZIARIA

#### CAPO I.

#### DEI CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DELLA CAPITALE.

##### Art. 53.

*(Contributo permanente dello Stato).*

È autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1957, la concessione, a favore del Comune di Roma, di un contributo annuo di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica.

Il contributo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, è suscettibile di revisione decennale.

##### Art. 54.

*(Copertura finanziaria).*

Alla copertura dell'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'attuazione dell'articolo 53 della presente legge per l'anno solare 1957, sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

##### Art. 55.

*(Trasferimento al Comune di Roma di beni patrimoniali dello Stato).*

Sono trasferiti gratuitamente al Comune di Roma i beni immobili di pertinenza del demanio patrimoniale dello Stato di cui al-

l'elenco allegato alla presente legge.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a porre in essere gli atti traslativi e ad approvarli con proprio decreto.

Il Ministro delle finanze è altresì autorizzato a trasferire gratuitamente al Comune di Roma, entro il termine di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, altri immobili di pertinenza del Demanio patrimoniale dello Stato.

Gli atti traslativi relativi ai beni di cui al comma precedente saranno adottati dal Ministro delle finanze con proprio decreto sentita una apposita Commissione parlamentare composta da sei senatori e da sei deputati.

Il valore complessivo degli immobili di cui al presente articolo non potrà superare l'importo massimo di quarantacinque miliardi di lire, in base alle stime dell'Ufficio tecnico erariale, al momento del trasferimento e per la parte di detti beni economicamente utilizzabile dal Comune di Roma ai fini del risanamento del suo bilancio.

## CAPO II.

### FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE.

#### Art. 56.

##### *(Concessione di mutui)*

L'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, è modificato come appresso:

« La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali e di assicurazione sono autorizzati a concedere al comune di Roma per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza, mutui per un ammontare complessivo di lire 80 miliardi in ragione di lire 11.000 milioni annui dal 1953 al 1957; di lire 2.000 milioni annui dal 1958 al 1960; di lire 4.000 milioni annui dal 1961 al 1963 e di lire 7.000 milioni nel 1964.

« I mutui previsti dal precedente comma saranno garantiti dallo Stato. Per i singoli mutui la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze.

« Ove il Comune non ottemperi ai pagamenti alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro, dietro semplice notifica ad esso fatta dell'avvenuta inadempienza e senza obbligo di previa escussione del debitore da parte dell'Istituto mutuante, provvede ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura prevista dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo surrogato all'Istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti del Comune.

« Per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione dei contributi statali ivi previsti e, per altre, quella di contributi trentacinquennali nella misura del 4 per cento.

« Quando i mutui non siano contratti con la Cassa depositi e prestiti, la percentuale del contributo previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni, è elevata, per la durata effettiva del mutuo, del 40 per cento della differenza fra il saggio praticato dalla Cassa medesima e quello dell'ente mutuante, purchè quest'ultimo saggio non superi il 7 per cento. Tuttavia, nel caso in cui il saggio suddetto sia più elevato, la maggiorazione del contributo potrà essere concessa calcolandola soltanto per la parte non eccedente il 7 per cento.

« I programmi annuali sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'interno e del tesoro. Nello stesso decreto è dichiarata la misura del contributo statale a norma del precedente terzo comma.

« Previo accordo con il Sindaco di Roma sulla scelta delle opere da eseguirsi e sentita la Commissione di cui al precedente articolo 31, il Ministro del tesoro assume annualmente l'iniziativa della ripartizione dei mutui fra gli istituti finanziatori a norma del presente articolo.

« Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati limiti di impegno di lire 450 milioni per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57; di lire 80 milioni dal 1958-59 al 1960-61; di lire 160

milioni dal 1961-62 al 1963-64 e di lire 230 milioni nell'esercizio 1964-65.

« La somma di lire 112.000 milioni occorrente per il pagamento dei contributi di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 450 milioni nell'esercizio 1952-53; di lire 900 milioni nel 1953-54; di lire 1.350 milioni nel 1954-55; di lire 1.800 milioni nel 1955-56; di lire 2.250 milioni dal 1956-57 al 1957-58; di lire 2.330 milioni nel 1958-59; di lire 2.410 milioni nel 1959-60; di lire 2.490 milioni nel 1960-61; di lire 2.650 milioni nel 1961-62; di lire 2.810 milioni nel 1962-63; di lire 2.970 milioni nel 1963-64; di lire 3.200 milioni dal 1964-65 al 1986-87; di lire 2.750 milioni nel 1987-88; di lire 2.300 milioni nel 1988-89; di lire 1.850 milioni nel 1989-90; di lire 1.400 milioni nel 1990-91; di lire 950 milioni dal 1991-92 al 1992-93; di lire 870 milioni nel 1993-94; di lire 790 milioni nel 1994-95; di lire 710 milioni nel 1995-96; di lire 550 milioni nel 1996-97; di lire 390 milioni nel 1997-98; di lire 230 milioni nel 1998-99 ».

### CAPO III.

#### DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE.

##### Art. 57.

*(Divieto di assunzioni fuori organico).*

È fatto divieto al comune di Roma, ai dipendenti Servizi in economia con bilancio speciale e alle Aziende municipalizzate di assumere, a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata, personale di ogni qualifica e mansione, salve le assunzioni a copertura dei posti di organico.

Le assunzioni di personale in violazione del precedente divieto sono nulle e il Ministero dell'interno è autorizzato a stralciarne la spesa dal competente bilancio, disponendone il recupero, ove sia stata già fatta, a carico solidalmente di tutti coloro che l'han-

no ordinata. Il provvedimento ministeriale, immediatamente esecutivo, è impugnabile dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 26 del testo unico 26 giugno 1942, n. 1054, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, soltanto dopo che sia stata versata la somma soggetta a recupero.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### Art. 58.

*(Poteri devoluti al Ministro dell'interno)*

Nei confronti del comune di Roma, sono devoluti al Ministro dell'interno i poteri spettanti al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa nelle seguenti materie:

a) decisioni in caso di opposizione tra gli interessi concernenti le priorità od attività patrimoniali delle frazioni e dei parrocchiani e quelli del Comune o di altre frazioni, di cui al quarto comma dell'articolo 132 del testo unico 24 febbraio 1915, n. 148;

b) approvazione — ove il Comune deliberi la ripartizione in quartieri — della delega da parte del Sindaco delle sue funzioni di ufficiale del Governo o della nomina di aggiunti, di cui all'articolo 155 dello stesso testo unico;

c) delega di un Commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo, di cui all'articolo 159 del citato testo unico;

d) autorizzazioni ai contribuenti a far valere azioni che spettino al Comune o ad una sua frazione, di cui all'articolo 225 del citato testo unico;

e) provvedimenti in casi in cui, malgrado la convocazione del Consiglio, non possa aver luogo alcuna deliberazione; invio di Commissari per reggere provvisoriamente il Comune; proroga del termine fissato per la nuova elezione del Consiglio, ove questo sia sciolto; facoltà di sospendere il Consiglio

in attesa del decreto di scioglimento, di cui agli articoli 102, 103 e 105 del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2839;

f) facoltà istruttorie preliminari all'emissione di pronunce definitive, di cui all'articolo 29 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383;

g) provvedimenti patrimoniali e contabili in caso di variazioni alla circoscrizione comunale e per le frazioni, di cui agli articoli 36 e 37 dello stesso testo unico;

h) ricorsi contro il rifiuto del Sindaco al rilascio di certificati e attestati, di cui all'articolo 63 dello stesso testo unico;

i) affidamento a un Commissario della amministrazione separata di terreni assegnati ad una frazione, di cui all'articolo 84 dello stesso testo unico;

l) facoltà sostitutiva in caso di omissione del Sindaco nello spedire i mandati o compiere gli atti obbligatori per legge, di cui all'articolo 104 dello stesso testo unico;

m) facoltà di promuovere l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico di dipendenti comunali, in caso di inattività dei competenti organi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 232 dello stesso testo unico;

n) accertamento dei danni arrecati al Comune, con dolo o colpa grave, dai suoi amministratori od impiegati, di cui all'articolo 264 dello stesso testo unico;

o) accertamenti in materia di fitti dei fondi rustici e urbani appartenenti al Comune, di cui all'articolo 290 dello stesso testo unico;

p) autorizzazione del deposito di somme eccedenti i bisogni ordinari del Comune, presso istituti di credito di notoria solidità

diversi da quelli indicati dalla legge, giusta il disposto dell'articolo 291 dello stesso testo unico;

q) approvazione del capitolato generale prescritto dall'articolo 294 dello stesso testo unico;

r) poteri e facoltà riconosciute al Prefetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, in quanto applicabile al comune di Roma;

s) presa d'atto di dimissioni di assessori e consiglieri in caso di rifiuto o omissione a provvedere da parte della Giunta, giusta il disposto dell'articolo 158 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

#### Art. 59.

##### *(Integrazione del Consiglio comunale)*

Per la prima applicazione della presente legge, in relazione al disposto dell'articolo 4, il Ministro dell'interno provvede, con suo decreto, ad integrare il Consiglio comunale in carica chiamando a farne parte, a norma dell'articolo 40 della legge 23 marzo 1956, n. 136, i primi 20 candidati delle varie liste non eletti.

#### Art. 60.

##### *(Richiamo)*

##### *alle leggi ed ai regolamenti generali)*

Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, al comune di Roma, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti generali, che non siano contrarie od incompatibili con la presente legge.

ALLEGATO

ELENCO DEI BENI IMMOBILI DI PERTINENZA DEL DEMANIO  
PATRIMONIALE DELLO STATO TRASFERITI AL COMUNE DI ROMA

1 Caserma Principe di Piemonte	S. Croce in Gerusalemme	mq. 42.287
2 Ex Forte Ardeatino	Grottaperfecta	mq. 112.380
3 Ex Forte Trionfale	Via Trionfale	mq. 61.900
4 Porzione demaniale del compendio Villa Savoia denominata anche « Villa Ada »	Via Salaria	mq. 345.114
5 Tenuta di Monte Antenne	Zona Salaria	mq. 326.830
6 Ex arenile (zona tra l'ex porto e il canale dello Stagno)	Ostia	mq. 23.671
7 Ex arenile (zona tra il canale dello Stagno e Castel Fusano)	Ostia	mq. 386.951